

telefono
Fax
e-mail

Via Orico 5
091 814 30 45
091 814 44 47
dss-us@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio di sanità
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Lettera informativa agli psicologi

(versione anonimizzata della lettera inviata
personalmente a ogni operatore)

Bellinzona

10 dicembre 2018



Ns. riferimento

Vs. riferimento

IdOS

Legge sanitaria – informazioni importanti in merito alla revisione parziale

Egregio signore, gentile signora,

il corrente anno è caratterizzato da un'importante revisione legislativa parziale della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 (revisione in vigore dal 01.09.2018).

Con il presente scritto pensiamo pertanto di fare cosa gradita riassumendo brevemente le più importanti novità che la riguardano con riferimento all'esercizio dell'attività, senza ovviamente pretendere di essere esaustivi al riguardo¹.

1. Revisione Legge sanitaria

Dal 1. settembre 2018 valgono le seguenti modifiche, che si applicano anche a coloro che il 1. settembre 2018 già erano autorizzati:

- vige l'obbligo di esporre in modo ben visibile nel proprio ambulatorio il certificato di libero esercizio rilasciato dalla scrivente autorità (art. 53 cpv. 1 LSan). Nei prossimi mesi tutti i certificati verranno sostituiti da un nuovo formato sul quale figura pure un ologramma e la data di scadenza dell'autorizzazione;
- il mantenimento dell'autorizzazione di libero esercizio oltre il 01.09.2018 è subordinato all'esistenza di una copertura assicurativa RC confacente al rischio dell'attività esercitata;
- vige l'obbligo di disporre di locali adeguati all'esercizio della propria attività nel Cantone, quantomeno di un locale sicuro ove conservare gli eventuali medicinali e le cartelle sanitarie cartacee e/o un sistema informatico sicuro per la documentazione sanitaria in formato elettronico, riservato l'art. 67 cpv. 4 (art. 64 cpv. 2 LSan);
- vige l'obbligo di menzionare nella cartella sanitaria di ogni paziente il tipo o il genere di sperimentazione e ricerca cui egli è eventualmente stato sottoposto;

¹ Per l'elenco completo delle modifiche siete pregati di consultare i siti web <https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/informazioni-utili/revisione-legge-sanitaria/>

- vige l'obbligo di notificare all'autorità competente ogni cambiamento di attività o indirizzo tramite il modulo "modifica dati operatore" presente sul sito web dell'Ufficio di sanità (<https://www4.ti.ch/dati-opsan>);
- l'uso dei titoli accademici non è più soggetto ad autorizzazione formale ma deve rispettare quanto indicato all'art. 71 LSan;
- la sostituzione di un operatore sanitario impedito ad esercitare la propria attività è per principio ammessa unicamente se il sostituto è in possesso del libero esercizio e alle nuove condizioni di cui all'articolo 72 LSan.

Ricorsi presentati contro la revisione della legge sanitaria

Si rileva per contro che l'applicazione del nuovo articolo della Legge sanitaria che prevede l'obbligo di padroneggiare la lingua italiana con un livello che corrisponda ad un certificato B2 secondo gli standard internazionali (art. 56 cpv. 2 lett. a) LSan) è stata sospesa dal Tribunale federale a seguito di alcuni ricorsi presentati contro l'obbligo degli operatori sanitari universitari di conoscere una seconda lingua nazionale. Questo requisito non si applica pertanto al momento.

Pure contro la nuova formulazione dell'obbligo di segnalazione è stato inoltrato ricorso. Questo obbligo rimane pertanto in vigore, sino a decisione del Tribunale federale, secondo quanto previsto dal diritto in vigore prima del 01.09.2018.

Devo intraprendere qualcosa?

Anche se il 1. settembre 2018 era già autorizzato dal nostro Ufficio a esercitare la sua attività deve obbligatoriamente intraprendere i seguenti passi:

- ritornare all'Ufficio di sanità il suo certificato di libero esercizio per procedere alla sostituzione con quello rilasciato secondo il nuovo formato. Quest'ultimo va poi esposto in modo ben visibile nel proprio ambulatorio;
- verificare se i locali utilizzati per l'esercizio della sua attività sono regolarmente collaudati dall'Ufficio di sanità, se occupati dopo il 2006 (per i locali occupati prima deve esistere almeno l'abitabilità rilasciata dal Comune);
- verificare se l'Ufficio di sanità è a conoscenza del suo attuale indirizzo professionale e notificare eventuali cambiamenti tramite il modulo "modifica dati operatore" presente sul sito web dell'Ufficio di sanità (<https://www4.ti.ch/dati-opsan>).

2. Obblighi quale datore di lavoro

2.1. Dipendenti in possesso di un diploma ai sensi dell'art. 54 lett. a)

Si ricorda che continua a valere l'obbligo di autorizzazione formale da parte del nostro Ufficio per **tutti** gli operatori appartenenti alle professioni LPMed (medico, medico-dentista, farmacista, veterinario, chiropratico), gli **psicologi attivi in ambito sanitario**, gli psicoterapeuti e gli **osteopati** (Art. 54 lett. a) LSan²) e ciò indipendentemente dal fatto che l'attività del dipendente venga esercitata sotto la propria responsabilità o meno o in formazione postgraduata (Artt. 53 e 58 cpv. 1 LSan).

2.2. Dipendenti in possesso di un diploma ai sensi dell'art. 54 lett. b)

Continua pure a valere l'obbligo di autorizzazione formale da parte del nostro Ufficio per gli **operatori sanitari che rientrano nell'elenco dell'art. 54 lett. b) LSan²** e che **esercitano sotto la propria responsabilità professionale**.

² Cfr. l'elenco a pagina 5

L'assunzione per l'esercizio dipendente **sotto la vostra responsabilità quali operatori sanitari autorizzati di diplomati che rientrano nell'elenco dell'art. 54 lett. b) LSan²** può avvenire senza autorizzazione formale da parte dell'Ufficio di sanità, ma unicamente dopo preventiva verifica da parte del datore di lavoro delle seguenti condizioni:

- possesso di un diploma svizzero o estero riconosciuto dalla competente autorità³;
- presentazione di un estratto del casellario giudiziale completo rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l'istante ha risieduto e lavorato nei cinque anni precedenti l'istanza;
- presentazione di un *good professional standing* rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l'istante è stato attivo nei cinque anni precedenti l'istanza;
- inclusione dell'operatore dipendente nella copertura assicurativa RC.

Al riguardo ricordiamo che anche il personale assunto prima del 01.09.2018 deve essere in possesso di diplomi riconosciuti.

Non si applica per contro in questo momento agli operatori sanitari non disciplinati dalla LPMed e dalla LPPsi l'obbligo di conoscere la lingua italiana, poiché il Tribunale federale ha sospeso, nell'ambito del ricorso menzionato in precedenza, l'intero cpv. 2 lett. a e 4 dell'art. 56 Legge sanitaria, così come la relativa disposizione transitoria (art. 102g LSan).

2.3. Dipendenti in possesso di un diploma ai sensi dell'art. 62

L'assunzione per l'esercizio dipendente di **personale ausiliario ai sensi dell'art. 62 LSan** è per contro subordinato, **per il personale assunto dal 01.09.2018**, all'accertamento da parte del datore di lavoro che l'operatore in questione sia in possesso del diploma, svizzero o riconosciuto, **confacente**. Ciò significa che per principio le attività regolari rientranti in un profilo professionale per il quale esiste un diploma possono essere svolte unicamente da personale diplomato.

2.4. Assunzione dei futuri naturopati e terapisti complementari in formazione in vista del conseguimento del diploma federale

I terapisti complementari e i naturopati che vorranno offrire in futuro i metodi che rientrano nei due diplomi federali dovranno essere in possesso del corrispondente diploma federale come naturopata o come terapeuta complementare. Per poter conseguire il diploma federale è necessario svolgere, dopo aver ottenuto il certificato settoriale (intermedio), un periodo di pratica professionale di almeno due anni al 50% (o tre anni al 30%) alle dipendenze di un operatore sanitario autorizzato al libero esercizio in Ticino.

Al riguardo segnaliamo che secondo le informazioni forniteci dalle rispettive Organizzazioni del mondo del Lavoro molte delle assicurazioni malattie complementari rimborseranno – almeno per ora – anche le prestazioni fornite da un terapeuta complementare in formazione e in possesso del certificato settoriale.

Voglia inoltre riferirsi all'art. 6 del nuovo regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari (<https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/647>) e ai siti web delle due Organizzazioni del mondo del lavoro⁴, così da garantire al suo futuro praticante il riconoscimento del periodo di pratica in vista dell'iscrizione all'esame federale.

In caso di dubbio vi invitiamo a voler anzitutto consultare la documentazione caricata sui siti Web indicati.

³ Per le professioni di dietista, droghiere, ergoterapista, fisioterapista, igienista dentale, infermiere, levatrice, logopedista, massaggiatore medicale, naturopata con diploma federale, optometrista, osteopata, ottico, e podologa l'esistenza / il riconoscimento del diploma può essere verificato consultando il registro federale NAREG <https://www.nareg.ch/>.

⁴ <http://www.oda-am.ch/it/home/> e <https://www.oda-kt.ch/it/>

Con cordiali saluti.

Ufficio di sanità

Il Capo Ufficio

S. Radczuweit
(lettera senza firma)

Classificazione degli operatori sanitari secondo la Legge sanitaria:

Operatori ai sensi dell'art. 54 lett. a) LSan:

medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, chiropratico, osteopata, psicologo attivo in ambito sanitario, psicoterapeuta

Operatori ai sensi dell'art. 54 lett. b) LSan:

levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista (consulente alimentare), odontotecnico, droghiere, optometrista, ottico, podologo, estetista, massaggiatore medicale, arteterapeuta, fisioterapista per animali, naturopata con diploma federale, terapeuta complementare con diploma federale, igienista dentale, audioprotesista.

Operatori ai sensi dell'art. 62 LSan:

Tutti gli altri ad eccezione del terapeuta complementare cantonale e del guaritore, che soggiacciono a disposizioni particolari.

